



## **Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.324888.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 7/13

Dec. n. 34/13

Il giorno 8 luglio 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul ricorso proposto in data 8 marzo 2013, pervenuto il giorno 18 successivo, da BAREL Rodolfo, nato a Genova il 9.08.1992 e residente in Mondovì (CN) alla via San Bernardo n.8, licenziato F.M.I. con licenza n. G01118, avverso il provvedimento di penalizzazione di 150 secondi, adottato dal preposto Commissario di Gara in data 2.3.2013, nella prova di Campionato italiano Enduro Under 23 classe senior, cod. NMB01 /NMS01 del 2.3.2013, con il quale il medesimo ricorrente si doleva della entità della sanzione inflittagli in tale occasione, ritenendola estremamente eccessiva nonché lesiva della propria posizione in classifica, atteso che la predetta sanzione ne provocava la retrocessione dal settimo al diciannovesimo posto. Ciò premesso, chiedeva a questo

Giudice di commutare la sanzione comminata in ammenda, sostenendo che tanto fosse previsto dall'art. 9 comma 4 lett. C del Regolamento Enduro.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

### **OSSERVA**

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, non è meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento e il conseguente esame della normativa di riferimento, non consentono a questo giudice di accogliere le richieste ivi contenute, poiché alcun regolamento federale contempla la possibilità per il giudice adito, appunto, di convertire automaticamente in ammende le penalizzazioni irrogate sul campo di gara.

L'art. 9, al comma 4, del Regolamento Enduro, prevede, infatti, alle lettere a), b) e c), una rosa di sanzioni che il Commissario di Gara può infliggere al pilota in caso di abbandono del percorso; il successivo comma 8, prevede, poi, che le medesime sanzioni possano essere applicate anche nel caso in cui venga accertato che il pilota circoli «*fuoristrada nei comuni sede del percorso delle manifestazioni (...)*». Ebbene, al ricorrente è stata irrogata la penalizzazione di 150 secondi, cui alla lettera a) del citato art.9, comma 8 del Regolamento Enduro, che prevede, appunto, la penalizzazione massima cronologica fino 5 minuti, poiché, come si evince dal rapporto del C.d.G., signor Marco Adorni, «*su segnalazione del commissario di gara*», il BAREL aveva «*circolato fuoristrada nei comuni sede del percorso di manifestazione, il giorno 23.2.2013*».

Ora, come è noto, il Giudice Unico Federale può decidere, in funzione di giudice di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 R.d.G. e 84.5 R.M.M., esclusivamente sui «*provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottati dai Commissari di Gara (...)*» e, come è stato già evidenziato, anche nel caso di specie, questo Giudice non ha la facoltà di commutare la sanzione applicata dalla giuria della manifestazione. La *ratio* di tali disposizioni risiede nel fatto che la valutazione in ordine alla proporzionalità tra violazione perpetrata e sanzione sportiva da applicare, come nel caso che occupa, spetta, in prima battuta, al commissario di gara, a seguito di

deliberazione della giuria della manifestazione nell'ambito della quale il pilota ha violato il regolamento. Il C.d.G., infatti, nel comminare le sanzioni tipicamente previste in caso di violazioni predeterminate, possiede una propria discrezionalità tecnica che non è dato sindacare. In altri termini, in sede di ricorso, è ben possibile per il G.U.F. operare - in astratto - una valutazione in ordine alla legittimità della sanzione, ma, comunque, il ricorrente è onerato di fornire elementi conoscitivi idonei a dimostrare la non correttezza dell'operato del C.d.G. ed atti, pertanto, ad indurre il giudice ad una nuova valutazione delle circostanze che hanno condotto alla irrogazione della sanzione medesima. Nel ricorso proposto da BAREL Rodolfo, tanto non è dato riscontrare: il ricorrente, infatti, non fornisce alcun elemento utile ad una eventuale rivisitazione della decisione del C.d.G., limitandosi a sostenere che la sanzione irrogatagli risulterebbe particolarmente afflittiva in termini di risultato sportivo.

**P.Q.M.**

**RIGETTA il ricorso proposto da BAREL Rodolfo;**

**DISPONE, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G. incamerarsi la tassa federale versata.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Barel Rodolfo;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;

- Ufficio Soci F.M.I;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**